



# NORME DI DEONTOLOGIA AICQ SICEV PER MEDIATORI FAMILIARI

**DEONT- MF**  
Pag. 1/10  
Rev.01 25.10.2016

01	25/10/16	Modifiche in seguito a Norma UNI	L. Andreoli R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
00	30/09/14	Emissione	L. Andreoli R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo Revisione</b>	<b>Preparato da Direttore AICQ SICEV A.U. AICQ SICEV SRL</b>	<b>Verificato da Presidente Comitato Salvaguardia Imparzialità</b>	<b>Approvato da A.U. AICQ SICEV S.r.l.</b>

### **Premessa**

Il Codice Deontologico si rivolge a tutti i collaboratori (Referenti di Schema, Commissari, Membri degli Organi Sociali) di AICQ SICEV e a tutti i professionisti scritti nel Registro dei Mediatori Familiari e dei Mediatori Familiari Internazionali certificati AICQ SICEV S.r.l.

Ha come obiettivo principale quello di scoraggiare e rivelare possibili comportamenti illeciti o scorretti.

AICQ SICEV s.r.l. ha l'obbligo di diffondere il contenuto del presente Codice tra i soggetti sopra menzionati.

Esso dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione di AICQ SICEV S.r.l. , dai soggetti che agiscono nelle attività di valutazione per conto di AICQ SICEV s.r.l., dai Professionisti inseriti nei Registri di AICQ SICEV s.r.l., e da ogni altro soggetto che potrà essere successivamente identificato dalle parti.

I soggetti sopra menzionati hanno l'obbligo dell'osservanza del presente Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti.

Il presente Codice Deontologico si applica anche ai professionisti afferenti all'area della Mediazione Familiare Internazionale (competenza settoriale).

Il presente Codice Deontologico rappresenta l'estensione dei Codici Deontologici delle Associazioni di Professionisti cui i professionisti stessi afferiscono, nonché la base per la definizione delle norme e dei regolamenti previsti da AICQ SICEV s.r.l. per i registri dei Mediatori Familiari e dell'area riferentesi alla Mediazione Familiare Internazionale.

**Art. 1 – Principi generali. Definizione del profilo professionale e obiettivi della mediazione familiare.**

Il Mediatore Familiare certificato AICQ-SICEV S.r.l., è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specifici che interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, a qualsiasi titolo costituito.

Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua e permanente e la supervisione.

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Il Mediatore Familiare è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del presente Codice Deontologico; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di Mediatore Familiare certificato AICQ SICEV S.r.l.

Relativamente a quanto sopra, si intende per **MEDIAZIONE FAMILIARE**, nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito, prima, durante o dopo l'evento separativo, un percorso volontario, sollecitato dalle parti per la gestione dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari.

La mediazione è condotta da un terzo imparziale, il **MEDIATORE FAMILIARE**, e si svolge nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, in un ambiente neutrale e imparziale.

L'obiettivo del percorso mediativo è l'accordo direttamente negoziato dai mediandi, rimesso alla loro volontà, raggiunto responsabilmente e su un piano di parità per favorire il mantenimento della responsabilità genitoriale e regolamentare gli interessi, anche di natura economico-patrimoniale, di tutte le persone coinvolte, con particolare attenzione ai minori, ove presenti.

**Art. 2 - Etica del mediatore familiare**

L'esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista imparzialità e neutralità ed assenza di giudizio nei confronti dei mediandi.

Al mediatore è proibito:

- Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame personale (es. familiari) e professionale
- Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame personale (es. amici, colleghi) negli ultimi 3 anni
- Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione Familiare
- Accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi
- Far pressione sulle parti per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente.

Il Mediatore, inoltre, ha l'obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni o i consigli di ordine giuridico e/o psicologico devono essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.

**Art. 3 – Riservatezza**

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore deve attenersi al segreto assoluto quanto allo svolgimento e contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

L'annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto dei mediandi.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche gli stagisti e gli allievi in formazione ed in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività.

**Art. 4 - Doveri di aggiornamento professionale e della supervisione.**

E' dovere del Mediatore Familiare curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

Il mediatore familiare è tenuto a partecipare, nell'esercizio della professione a incontri periodici di supervisione individuale o in gruppo condotti da un Mediatore Familiare formatore e supervisore per una durata minima di 10 ore annue, in presenza.

E' dovere deontologico del Mediatore Familiare quello di rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione Professionale cui si riferisce in senso generale ed in particolare relativamente agli obblighi e ai programmi formativi.

E' dovere deontologico del Mediatore Familiare certificato AICQ SICEV S.r.l. quello di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti RG 03 e RMF 01 per il settore cui la certificazione si riferisce, emessi da AICQ SICEV S.r.l., relativamente all'aggiornamento professionale e ai programmi formativi.

**Art. 5 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale**

I Mediatori Familiari hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

I Mediatori Familiari dovrebbero essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

**Art. 6 - Divieto di accaparramento dei clienti**

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

**Art. 7 – Diritto dei clienti/utenti**

Fin dal primo incontro il Mediatore Familiare deve informare i mediandi sugli obiettivi, sulle modalità e sul percorso dell'intervento di mediazione familiare.

Il mediatore familiare dovrebbe informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi.

Il mediatore familiare dovrebbe informare preventivamente i mediandi del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Il mediatore familiare dovrebbe richiedere ai clienti la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.

Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, il Mediatore Familiare informa i mediandi che:

- Riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare

- Nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi
- Nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti.

I mediandi dovrebbero essere informati che presso le Associazioni di Professionisti Mediatori Familiari, in applicazione della L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore il cui regolamento è parte integrante delle Linee Guida e del Codice deontologico.

**Art. 8 – Interruzione di una mediazione**

Il processo di mediazione può venire interrotto qualora:

- La decisione è presa da una o da entrambe i mediandi
- Il Mediatore valuta che non ci siano le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione
- Il Mediatore non è più in grado di assicurare la neutralità e l'imparzialità necessaria alla continuazione del suo compito professionale
- Il Mediatore valuta che le regole della mediazione non siano state rispettate dai mediandi.

**Art. 9 – Pubbliche dichiarazioni**

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

**Art. 10 – Elezioni**

Il Mediatore Familiare che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Associazione cui fa riferimento, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziative nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e dei manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

**Art. 11 – Pubblicità**

Nell'attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore.

Si asterranno altresì dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

E' vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, comparativa

Il Mediatore Familiare certificato AICQ-SICEV S.r.l. deve altresì astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito ad AICQ SICEV stessa.

**Art. 12 – Collaboratori di AICQ SICEV s.r.l. (Referente di Schema – Commissari d'esame)**

Si definiscono collaboratori di AICQ SICEV s.r.l. nell'ambito del presente codice deontologico:

- I Commissari d'Esame
- Il Referente di Schema

Il Commissario AICQ SICEV ed il Referente di Schema esercitano la propria funzione a seguito di regolare contratto di collaborazione, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Il Commissario afferente al registro dei Mediatori Familiari e Mediatori Familiari Internazionali deve astenersi in qualsiasi situazione dal compiere azioni lesive della immagine o degli interessi di AICQ SICEV e dei Candidati valutati.

E' vietato l'utilizzo delle informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

Le informazioni che vengono legittimamente diffuse (il che significa che sono di pubblico dominio ovvero autorizzate da chi ne ha l'autorità) devono essere, oltre che complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

I collaboratori sopra citati sono tenuti ai seguenti comportamenti:

- Agire con professionalità, fedeltà, lealtà e obiettività
- Non accettare di eseguire incarichi per i quali non si dispone delle dovute competenze
- Non accettare di eseguire incarichi per i quali esiste, o è comunque percepita, l'esistenza di un conflitto di interessi

- Non accettare alcuna forma di persuasione, dono, commissione, concessione o beneficio da parte di soggetti terzi, dai relativi rappresentanti o da qualsiasi altra persona interessata, se non nei limiti della normale cortesia e buona educazione
- Mantenere la riservatezza su quanto appreso nell'esercizio delle proprie funzioni
- Non comunicare intenzionalmente informazioni false o ingannevoli
- Non agire in modo tale da nuocere alla reputazione di AICQ SICEV
- Offrire la massima cooperazione nel fornire informazioni nel caso di una presunta contravvenzione del presente codice

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda ai singoli contratti o convenzioni stipulati tra le parti.

**Art. 13 - Obblighi nei confronti di AICQ-SICEV s.r.l.**

AICQ-SICEV s.r.l. porta a conoscenza degli Organismi di Certificazione, di ACCREDIA e dei rimanenti attori del Sistema di Certificazione le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per i Mediatori Familiari ed i Mediatori Familiari Internazionali.

Il Mediatore Familiare ed il Mediatore Familiare Internazionale è tenuto a dichiarare il proprio stato di Mediatore Familiare e di Mediatore Familiare Internazionale certificato AICQ-SICEV s.r.l. nei confronti del Valutando. Il Mediatore Familiare ed il Mediatore Familiare Internazionale certificato AICQ-SICEV è tenuto ad identificarsi come tale nel sottoscrivere i documenti e le registrazioni necessarie all'adempimento delle proprie funzioni.

**Art. 14 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive**

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

**Art. 15 - Attestazioni**

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 13 del presente Codice Deontologico, il Professionista iscritto ad un'Associazione, in applicazione della normativa vigente ha l'obbligo di informare i mediandi del proprio numero di iscrizione all'Associazione e a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'Associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale p.t., del sito web dell'Associazione, anche al fine di consentire un immediato riferimento per lo Sportello del Consumatore e per l'inoltro di eventuali reclami.



Chiunque svolga la professione di Mediatore Familiare ha l'obbligo di contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile della normativa vigente.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

**Art. 16 - Non rispetto del codice**

Le Associazioni dei professionisti e l'Organismo di Certificazione hanno l'obbligo di sorvegliare il rispetto dei propri codici deontologici.

In caso di segnalazione, comunque pervenuta, di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati nei rispettivi codici deontologici e nel presente Codice Deontologico vengono applicati gli articoli facenti riferimento al Capo- Procedimento disciplinare contenuto nei rispettivi Statuti e/o Regolamenti.

In particolare, in applicazione del presente Codice Deontologico:

- Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ – SICEV S.r.l. al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il professionista, può disporre tramite la Direzione di AICQ-SICEV S.r.l. le seguenti sanzioni:
- Il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme
- La sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi
- La revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato dei Probiviri vengono segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo di AICQ-SICEV S.r.l. e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili.

Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene data comunicazione ad Accredia.

**Art. 17 – Condotta al di fuori dell'ambiente di lavoro**

Il rispetto di AICQ SICEV S.r.l. per la privacy dei suoi collaboratori impone di non occuparsi dell'atteggiamento degli stessi al di fuori dell'ambiente di lavoro, a meno che il loro comportamento non comprometta le loro prestazioni lavorative o influisca sulla reputazione o sui legittimi interessi commerciali di AICQ SICEV S.r.l.

I collaboratori devono segnalare ad AICQ SICEV qualunque reato penale o condanna penale che potrebbe potenzialmente influire sulle loro mansioni.

**Art. 18 – Informazioni proprietarie e proprietà intellettuale**

AICQ SICEV ed i suoi collaboratori producono regolarmente idee che non sono di dominio pubblico, strategie ed altri tipi di informazioni di valore.

Tali informazioni vengono definite come “informazioni proprietarie”. Poiché sono il prodotto del lavoro della Società e dei suoi collaboratori la normativa in vigore consente alla Società di proteggerle perché non vengano usate da esterni.

Tutti i collaboratori devono proteggere, all’interno del proprio ambito, la riservatezza delle informazioni proprietarie di AICQ SICEV s.r.l.

**Art. 19 - Norme di chiusura**

Le disposizioni specifiche del Codice Deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi ed in particolare quelli di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (art. 1175 e 1375 cod. civ.).